

DELIBERA N. 233/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' EDITORIALE
TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“TELETUTTO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36 BIS,
COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 177/2005, INTEGRATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 44/10 E ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DEL REGOLAMENTO
RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 10 giugno 2009;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 15 maggio 2012, la violazione da parte della società Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teletutto, del disposto di cui all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e art. 3, commi 1, 2 e 4, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i, durante la messa in onda del programma televisivo “Tutti in campo” trasmesso in data 22 ottobre 2011, nel corso del quale per circa un minuto, in particolare nell’intervallo orario 15.38.48-15.39.29, è stata effettuata una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale del prodotto “Grok”. In particolare, dopo l’intervallo pubblicitario, viene inquadrato in maniera prolungata e ravvicinata lo *snack* in questione; i due conduttori presenti in studio invitano a provarlo nei vari gusti in cui è disponibile ed esaltano le qualità del prodotto, affermando che ha una elevata quantità di calcio e fosforo e quindi è adatto alla nutrizione dei bambini, che è ottimo per la dieta degli sportivi ed è ideale in ufficio. Tutto ciò avviene senza cambio di contesto scenico da parte degli stessi conduttori del programma televisivo e inoltre non compare mai la scritta “pubblicità” o “televendita prescritta dalla normativa”;

VISTO l’atto, Cont. n. 8/12 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, datato 12 maggio 2012 e notificato in data 13 giugno 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e art. 3, commi 1, 2 e 4, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i, per aver l’emittente Teletutto, nel corso del programma “Tutti in campo” trasmesso in data 22 ottobre 2011, una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dello *snack* “Grok”;

RILEVATO che la società Editoriale Teletutto Bresciasette s.r.l., nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 22 giugno 2012, ha sottolineato che la messa in onda della suddetta comunicazione commerciale, durante il programma “Tutti in campo”, oggetto di contestazione, è avvenuta per le difficoltà organizzative nella gestione di questa tipologia di messaggio promozionale;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni dell’emittente e reputando corrette le risultanze

del rapporto finale del monitoraggio eseguito, ribadendo quindi la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha così proposto a questa Autorità, in data 25 luglio 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la presenza nel corso del programma di una comunicazione commerciale audiovisiva non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e priva della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto la comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dello *snack Grok*, risulta violare l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e l' art. 3, commi 1, 2 e 4, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Lombardia con riferimento al giorno di diffusione, ossia il 22 ottobre 2011;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con propria nota del 2 agosto 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista, relativamente all'episodio riscontrato in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del D.lgs 177/05 e s.m.i. in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP come modificata;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 come modificato all'art. 36 bis, comma 1, lett. a) prevede che *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>*; che all'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede che *<La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...>*, che all'art. 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede inoltre che *<Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>* e che all'art. 3, comma 4 del medesimo Regolamento prevede infine che *<I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati>* ;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Teletutto riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 22 ottobre 2011, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1, 2 e 4, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale per la singola violazione rilevata pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di una comunicazione commerciale audiovisiva non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e priva della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precise di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00, al netto di ogni altro onere accessorio, per la violazione rilevata corrispondente a due volte il minimo edittale in applicazione del principio del cumulo giuridico in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10;

VISTO l'art. 3, commi 1, 2 e 4, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teletutto, con sede legale in Brescia, alla via Saffi 13/a, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 233/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 233/12/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci